



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
1072I_CEM n. 24 del 2 dicembre 2025

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di Servizi - **Provvedimento autorizzatorio, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003**, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni della società Iliad Italia S.p.A. in via Coroglio n. 110, quartiere Bagnoli, in area censita al NCT al Fg. 221 p.lla 85 - NCEU Sez. CHI Fg. 31 p.lla 19



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- tramite piattaforma informatica *Impresainungiorno*, con prot. n. 700179 del 03/09/2023 (Id. pratica Suap n. 13970161009-03092023-1217), la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs 259/2003, per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni su un immobile ubicato in Via Coroglio n. 110, quartiere Bagnoli, in area censita al NCT al Fg. 221 p.lla 85 - NCEU Sez. CHI Fg. 31 p.lla 19;
- contestualmente, la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- la società Iliad Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 44 comma 5 D.lgs 259/2003, ha trasmesso l'istanza all'ARPAC ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, soggetti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 796504 del 05/10/2023, lo scrivente servizio ha trasmesso richiesta di integrazione documentale, riscontrata con gli atti acquisiti con prot. n. 868452 del 27/10/2023;
- con nota prot. n. 68084 del 03/11/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 892919, l'ARPAC ha espresso parere favorevole inerente alla configurazione radioelettrica proposta con la suddetta istanza acquisita con prot. n. 700179 del 03/09/2023;
- con nota prot. n. 920793 del 13/11/2023 lo scrivente servizio ha chiesto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio (Clp), in merito all'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- con nota prot. n. 946275 del 20/11/2023 lo scrivente servizio ha acquisito il parere contrario della Clp n. 146 del 16/11/2023;
- con nota prot. n. 983899 del 01/12/2023, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. lo scrivente servizio ha comunicato il preavviso di valutazione negativa della domanda di autorizzazione paesaggistica;
- con p.e.c. del 15/12/2023, acquisita al protocollo in pari data con n. 1024137, e tramite piattaforma informatica con prot. n. 1025818 del 15/12/2023 la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato osservazioni in riscontro alla suddetta comunicazione, proponendo la riduzione dell'infrastruttura al fine di mitigare l'impatto paesaggistico;
- con nota prot. n. 150636 del 15/02/2024 lo scrivente servizio ha inoltrato alla Clp le osservazioni di cui al punto precedente;
- con nota prot. n. 179630 del 26/02/2024 lo scrivente servizio ha acquisito il secondo parere contrario della Clp n. 37 del 22/02/2024;
- con nota prot. n. 240897 del 14/03/2024, lo scrivente servizio ha trasmesso il diniego dell'autorizzazione paesaggistica n. 3 del 14/03/2024;
- con nota prot. n. 276423 del 25/03/2024 lo scrivente servizio ha rigettato l'istanza di autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- il TAR Campania sez. VII, con sentenza 4034/24, ha accolto il ricorso proposto dalla Iliad Italia S.p.A. contro il comune di Napoli per l'annullamento dei suddetti provvedimenti di diniego;
- con nota prot. n. 623398 del 11/07/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla Clp di esprimere nuovo parere sul progetto già trasmesso con PG/2023/0920793 del 13/11/2023 e successiva modifica trasmessa con PG/2024/0150636 del 15 febbraio 2024, giusta sentenza TAR Campania sez. VII 4034/2024;
- con nota prot. n. 669305 del 29/07/2024 lo scrivente servizio ha acquisito la nota prot. n. 174 del 25/07/2024 con la quale la Clp *“rinvia all’ufficio affinché acquisisca una diversa soluzione progettuale che contempli l’ipotesi di ricollocazione dell’impianto radio base in altro sito o che venga ridimensionato e posizionato in maniera meno visibile ed impattante. L’attuale posizione proposta e le dimensioni dell’impianto costituiscono un forte detrattore paesaggistico in un contesto di particolare pregio fortemente esposto alla visione sia visto da mare che dai punti panoramici di Coroglio”*;
- con nota prot. n. 682511 del 01/08/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A., in ottemperanza alle indicazioni della Clp di valutare la possibilità di installare l'impianto radioelettrico in altra posizione non visibile o parzialmente visibile da spazi pubblici e belvedere e/o di prevedere opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico dell'opera;
- con p.e.c. del 10/09/2024, acquisita al protocollo in pari data con n. 765937, la società Iliad Italia S.p.A. ha evidenziato che *“la nota del 1° agosto u.s. trasmessa dal Comune di Napoli si pone in palese contrasto con la suddetta pronuncia del TAR poiché, senza in alcun modo svolgere il necessario riesame dell’istanza di Iliad alla luce delle statuizioni del Giudice Amministrativo, si è limitata a chiedere a Iliad di (i) ricollocare l’impianto in un altro sito o (ii) di ridimensionarlo drasticamente, posizionandolo in modo “meno visibile ed impattante”. Tale richiesta di delocalizzazione, com’è evidente, non è in alcun modo coerente con quanto statuito dal TAR, dal momento che, di fatto, ignora l’accertato difetto di istruttoria e di motivazione (senza in alcun modo colmarne il relativo vizio), e continua a omettere qualsiasi valutazione in merito alle misure di mitigazione già proposte da Iliad”*;
- con nota prot. n. 807031 del 23/09/2024, l'Avvocatura Comunale ha comunicato che in data 18/09/2024 ha provveduto a notificare e a depositare appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4034/24 del 28/06/2024;
- con nota prot. n. 946168 del 04/11/2024, l'Avvocatura Comunale ha reso noto che in data 30/10/2024 la società Iliad Italia S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Campania per l'ottemperanza alla sentenza n. 4034/2024;
- con nota prot. n. 966516 del 08/11/2024 lo scrivente servizio ha chiesto alla Clp di esprimersi sul progetto *de quo* già trasmesso con nota prot. n. 150636 del 15/02/2024, alla luce delle suddette osservazioni del proponente;
- con nota prot. n. 1019584 del 25/11/2024 lo scrivente servizio ha acquisito la nota prot. n. 258 del 21/11/2024 con la quale la Clp esprime *“parere favorevole con prescrizione della realizzazione del traliccio ad un'altezza massima di 3,00 mt in modo da ridurre l'impatto visivo sul paesaggio circostante. Tale parere viene così rilasciato anche in considerazione della temporaneità*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

dell'installazione in quanto l'edificio su cui insisterà è attualmente oggetto di esproprio per pubblica utilità che ne prevede la demolizione”;

- con nota prot. n. 1092997 del 17/12/2024 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso la sentenza n. 10083/24, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di questa Amministrazione avverso alla sentenza del TAR Campania n. 4034/2024;
- alla luce del procedimento istruttorio richiamato in premessa, con nota prot. n. 160015 del 19/02/2025 lo scrivente servizio ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli la proposta di autorizzazione paesaggistica con la prescrizione che l'altezza massima del palo flangiato, così come denominato nella relazione d'intervento, deve avere un'altezza massima di 3 mt.

Rappresentato che:

- al fine di acquisire i pareri di competenza sull'istanza in oggetto, con nota prot. n. 176839 del 25/02/2025 dello scrivente, è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 44 comma 7 del D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ss.mm.ii., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona;
- per l'acquisizione dei pareri di competenza sono stati invitati alla Conferenza di Servizi i seguenti Enti e servizi comunali:
 - ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
 - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - ASL NA 1 Centro – Dipartimento di Prevenzione e distretto sanitario n. 25;
 - ENAC;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole - 3^ Regione Aerea;
 - Comune di Napoli: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Servizio Sportello Unico Edilizia, Servizio Attività Tecniche – Municipalità 10.
- durante la fase asincrona della Conferenza di Servizi sono pervenuti gli atti sottoelencati:
 - parere dell'ASL NA 1 Centro – U.O.S.D. Prevenzione Collettiva 25/26, giusta nota prot. n. 67444 del 25/02/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in pari data con n. 179617;
 - richiesta integrazione di ENAC, giusta nota prot. n. 27261 del 25/02/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in data 26/02/2025 con n. 181136, riscontrata dal proponente con la documentazione inviata all'ENAC con p.e.c. del 18/03/2025, pervenuta per conoscenza ed acquisita al protocollo in pari data con n. 249191;
 - parere della Municipalità 10, giusta nota prot. n. 270433 del 24/03/2025;
 - parere del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, giusta nota prot. n. 284420 del 27/03/2025;
 - parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, giusta nota prot. n. 8961-P del 21/05/2025, acquisita al protocollo del Comune di Napoli in data 22/05/2025 con n. 470542;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Considerato che:

- l'ASL NA 1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva comunica che *«... per quanto agli atti della scrivente, non risulta nel raggio di 50 metri dall'edificio oggetto della realizzazione, la presenza di strutture sanitarie pubbliche e/o private con degenza»;*
- la Municipalità 10 comunica che *«... alla luce delle verifiche effettuate, non risultano strutture scolastiche pubbliche e private nel raggio di 50 metri dall'edificio oggetto di interesse»;*
- il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa comunica che:
 - *«[...] per quanto concerne la disciplina di piano, si rileva che l'area ricade nel sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Bagnoli - Coroglio individuato ai sensi del Digs 152/06-D.M. 08/08/2014 G.U. n.195 del 23/08/2014 (ridefinizione del perimetro D.M. 31/08/2001) ed è pertanto ricompreso nell'area di competenza del Commissario Straordinario di Governo;*
 - *ne consegue che l'immobile è assoggettato alla disciplina del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana di Bagnoli (PRARU) il cui stralcio urbanistico è stato approvato con il Dpr 6 agosto 2019 e successivamente modificato con Decreto Commissariale n.4 del 04/05/2023;*
 - *inoltre, l'area in argomento rientra nel progetto di fattibilità tecnico-economica dell'Unità di Intervento "Id", approvato ai sensi del DLgs. n. 36/2023 con Decreto del Commissario Straordinario di Governo n. 4 del 20/12/2024 costituente "ai sensi del comma 10 dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014 e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'esproprio degli immobili";*
 - *per quanto suesposto, la competenza della valutazione della proposta anche in relazione alla compatibilità con la progettazione approvata è del Commissario Straordinario, non rilevando, comunque, lo scrivente servizio elementi ostativi alla realizzazione dell'opera, subordinatamente all'espressione degli Enti competenti in materia di tutela paesaggistica»;*
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, comunica il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - *«[...] l'intera superficie dell'infrastruttura dovrà essere spostata sul lato est dell'edificio, quello che verso la via Coroglio, in posizione baricentrica dietro il torrino delle scale;*
 - *il palo flangiato dovrà essere di altezza non superiore a m.3 comprese le antenne e la parabola ad esso montate e il "finto camino" dovrà essere di altezza non superiore a mt.3,10, a sezione quadrata, in lamiera e dovrà comprendere entro la sua superficie tutti gli apparati emergenti dalla linea del parapetto in muratura e dovrà essere tinteggiato di grigio-azzurro chiaro "Botticelli" del tipo RAL 220 80 05 o 230 90 05;*
 - *gli apparati disposti al suolo anche essi non potranno emergere dalla linea superiore del parapetto in muratura;*
 - *le nuove ringhiere di protezione dovranno essere costituite da un solo traverso orizzontale superiore ogni due montanti verticali e saranno tinteggiate con gli stessi colori indicati per la lamiera del finto camino; la protezione dovrà essere ottenuta con rete metallica in acciaio*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

zincato verniciato bianco del tipo "a nido d'ape" comunemente impiegata per le recinzioni leggere»;

Considerato altresì che:

- con nota prot. n. 584 del 03/06/2025, il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio ha chiesto «[...] di voler trasmettere ogni elemento utile alla conoscenza del progetto in questione, al fine di poter esprimere le valutazioni di merito», rappresentando altresì che «per tutti edifici del Borgo di Coroglio è stata dichiarata la pubblica utilità con Decreto Commissariale n. 4 del 20/12/2024, e l'intero compendio è oggetto di esproprio per l'attuazione del progetto di rigenerazione urbana che prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell'intero borgo»;
- con nota prot. n. 534184 del 12/06/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso al suddetto Commissario Straordinario la documentazione utile all'espressione del parere di competenza;
- con nota prot. n. 662 del 20/06/2025, acquisita al protocollo in pari data con n. 560228, il Commissario Straordinario ha espresso parere favorevole all'installazione dell'apparato, «[...] con carattere esclusivamente temporaneo, fermo restando quanto segue:
 - la realizzazione dell'impianto non potrà in alcun modo pregiudicare le attività di esproprio, demolizione e successiva trasformazione previste dal PRARU;
 - l'eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto radioelettrico dovrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte della Società proponente di un atto unilaterale d'impegno alla rimozione dell'infrastruttura, senza alcun onere a carico del Commissario e del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., qualora ne sia fatta richiesta, in qualunque momento, dalla Struttura Commissariale».

Considerato inoltre che:

- con nota prot. n. 878513 del 01/10/2025, lo scrivente servizio ha trasmesso la disposizione dirigenziale 1072I/AP/125 del 30/09/2025 relativa all'autorizzazione paesaggistica n. 122 del 01/10/2025, con le seguenti prescrizioni:
 - l'intera superficie dell'infrastruttura dovrà essere spostata sul lato est dell'edificio, quello che verso la via Coroglio, in posizione baricentrica dietro il torrino delle scale;
 - il palo flangiato dovrà essere di altezza non superiore a m.3 comprese le antenne e la parabola ad esso montate e il "finto camino" dovrà essere di altezza non superiore a mt.3,10, a sezione quadrata, in lamiera e dovrà comprendere entro la sua superficie tutti gli apparati emergenti dalla linea del parapetto in muratura e dovrà essere tinteggiato di grigio-azzurro chiaro "Botticelli" del tipo RAL 220 80 05 o 230 90 05;
 - gli apparati disposti al suolo anche essi non potranno emergere dalla linea superiore del parapetto in muratura;
 - le nuove ringhiere di protezione dovranno essere costituite da un solo traverso orizzontale superiore ogni due montanti verticali e saranno tinteggiate con gli stessi colori indicati per la lamiera del finto camino; la protezione dovrà essere ottenuta con rete metallica in acciaio



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

zincato verniciato bianco del tipo “a nido d’ape” comunemente impiegata per le recinzioni leggere

Preso atto che:

- il TAR Campania sez. VII, con sentenza 6571/25, ha accolto in parte il ricorso proposto dalla Iliad Italia S.p.A. contro il comune di Napoli per l'ottemperanza alla sentenza TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 28 giugno 2024, n. 4034, e, per l'effetto, *“ordina al Comune di Napoli di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione, alla definizione del procedimento ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003; rigetta la domanda di inefficacia, nullità e/o annullamento del provvedimento del Comune di Napoli - Servizio tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, prot. n. 682511 del 1° agosto 2024”*.

Considerato che:

- con nota prot. n. 933153 del 15/10/2025, lo scrivente servizio ha chiesto alla società Iliad Italia S.p.A. di trasmettere l'atto unilaterale d'impegno alla rimozione dell'infrastruttura, senza alcun onere a carico del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio e del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., qualora ne sia fatta richiesta, in qualunque momento, dalla Struttura Commissariale, ed ha comunicato che il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta.

Visto l'atto unilaterale d'impegno trasmesso con pec. del 14/11/2025, acquisita al protocollo in data 17/11/2025 con n. 1053524, col quale la società Iliad Italia S.p.A. dichiara:

- *di impegnarsi alla rimozione dell'infrastruttura, senza alcun onere a carico del Commissario e del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., qualora ne sia fatta richiesta, in qualunque momento, dalla Struttura Commissariale;*
- *la disponibilità a collaborare in attuazione del principio di collaborazione pubblico-privato ai fini dell'individuazione di eventuale sito alternativo di proprietà comunale all'interno della zona oggetto del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 e successivamente modificato con Decreto Commissariale n. 4 del 04/05/2023.*

Dato atto che entro il termine di conclusione della Conferenza di Servizi non è pervenuto alcun riscontro o altra segnalazione di esito negativo da parte delle amministrazioni e servizi dell'Ente attivate nel procedimento e, pertanto, si intendono favorevolmente acquisiti i pareri di ARPAC, ENAC, Aeronautica Militare e del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli.

Verificato, pertanto, che:

- sono rispettati i criteri localizzativi di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure per le installazioni e la modifica degli impianti radioelettrici operanti fra le frequenze di 100kHz e 300 GHz, approvato con delibera di Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 giugno 2003, che prevede “(...) al fine di minimizzare l'esposizione alle onde elettromagnetiche della popolazione di minore età e dei soggetti maggiormente sensibili, (...) non possono essere installati ad una distanza inferiore ai 50 metri dal perimetro degli edifici ospitanti strutture sanitarie e scolastiche”;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- le eventuali autorizzazioni o denunce previste per gli interventi di cui all'art. 94 bis DPR 380/2001, alla L.R. 9/1983 e al R.R. 4/2010 sono esclusi dal presente provvedimento ed andranno acquisite successivamente.

Evidenziato che:

- l'art. 14 - bis comma 4 della L. 241/1990 ss.mm.ii. prevede che “(...) *la mancata comunicazione [da parte dell'amministrazione attivata] della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito*”;
- l'art. 44 comma 10 D.lgs 259/2003 prevede che “*le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali*”.

Acquisiti i pareri e/o atti di assenso dei servizi ed Enti coinvolti che laddove non espressamente resi si intendono acquisiti favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 bis L. 241/1990.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi indetta dallo scrivente con nota prot. n. 176839 del 25/02/2025.

Verificato che la società ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ex D.P.R. n.642/72 (identificativo IUV 97000000003593110) dovuta per il rilascio del titolo autorizzativo.

Attestato:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del D.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del *Regolamento sul Sistema dei controlli interni* approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del *Codice di comportamento dei dipendenti* adottato con Delibera di GC n. 254 del 24 aprile 2014 non sussistono in capo al Responsabile di Procedimento e in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025/2027, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D. Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;
- i dati omessi nel presente provvedimento in attuazione dei principi di necessità, completezza e non eccedenza (art. 13 e art. 11 del D. Lgs 196/2013) sono integralmente riportati nel provvedimento finale di notifica, non oggetto di pubblicazione;
- il provvedimento integrale è depositato agli atti d'ufficio e potrà essere oggetto di accesso su richiesta dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Visti:

- L. 36/2001 ss.mm.ii.;
- D.lgs 259/2003ss-mm.ii.;
- L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- D.lgs 267/2000 ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio n. 103 del 18 giugno 2003 (annullato in parte dal TAR Campania - rif. Sentenza 1708/05 - e dal Consiglio di Stato - rif. sent. 3452/06 e 3735/06 - ma cogente per le parti non annullate);

Alla stregua dell'istruttoria favorevole compiuta dal responsabile del procedimento arch. Francesco Sorrentino, delle risultanze e degli atti richiamati in narrativa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal medesimo,

salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi

ADOTTA

la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 176839 del 25/02/2025, approvando le premesse, dichiarandole parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

1. **Dare atto** dell'Atto unilaterale d'impegno trasmesso dalla società Iliad Italia S.p.A, con p.e.c. del 14/11/2025, acquisita al protocollo in data 17/11/2025 con n. 1053524, con il quale la società Iliad Italia S.p.A. dichiara:
 - *di impegnarsi alla rimozione dell'infrastruttura, senza alcun onere a carico del Commissario e del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., qualora ne sia fatta richiesta, in qualunque momento, dalla Struttura Commissariale;*
 - *la disponibilità a collaborare in attuazione del principio di collaborazione pubblico-privato ai fini dell'individuazione di eventuale sito alternativo di proprietà comunale all'interno della zona oggetto del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) approvato con D.P.R. del 6 agosto 2019 e successivamente modificato con Decreto Commissariale n. 4 del 04/05/2023.*
2. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 44 D.lgs 259/2003, la società Iliad Italia S.p.A. alla realizzazione di



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

un impianto radioelettrico in via Coroglio n. 110, quartiere Bagnoli, in area censita al NCT al Fg. 221 p.lla 85 - NCEU Sez. CHI Fg. 31 p.lla 19, consistente principalmente nei seguenti interventi:

- *realizzazione di n°1 palo flangiato su travi metalliche di ripartizione carichi, camuffato in finto camino;*
- *n°3 antenne ancorate al palo;*
- *n°1 parabola;*
- *quadri, apparati e RRH di tipo outdoor ai piedi del palo nell'area dedicata;*
- *allacci alla rete elettrica e F.O. per tramite la realizzazione di cavidotti;*
- *allaccio alla MAT dell'edificio.*

3. **Precisare** che la presente autorizzazione è subordinata e condizionata al rispetto delle seguenti **prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, richiamate nell'autorizzazione paesaggistica di cui alla disposizione dirigenziale 1072I/AP/125 del 30/09/2025:**

- l'intera superficie dell'infrastruttura dovrà essere spostata sul lato est dell'edificio, quello che verso la via Coroglio, in posizione baricentrica dietro il torrino delle scale;
- il palo flangiato dovrà essere di altezza non superiore a m.3 comprese le antenne e la parabola ad esso montate e il "finto camino" dovrà essere di altezza non superiore a mt. 3,10, a sezione quadrata, in lamiera e dovrà comprendere entro la sua superficie tutti gli apparati emergenti dalla linea del parapetto in muratura e dovrà essere tinteggiato di grigio-azzurro chiaro "Botticelli" del tipo RAL 220 80 05 o 230 90 05;
- gli apparati disposti al suolo anche essi non potranno emergere dalla linea superiore del parapetto in muratura;
- le nuove ringhiere di protezione dovranno essere costituite da un solo traverso orizzontale superiore ogni due montanti verticali e saranno tinteggiate con gli stessi colori indicati per la lamiera del finto camino; la protezione dovrà essere ottenuta con rete metallica in acciaio zincato verniciato bianco del tipo "a nido d'ape" comunemente impiegata per le recinzioni leggere;

alle prescrizioni e condizioni del Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio, per il quale l'autorizzazione deve avere carattere esclusivamente temporaneo, fermo restando quanto segue:

- la realizzazione dell'impianto non potrà in alcun modo pregiudicare le attività di esproprio, demolizione e successiva trasformazione previste dal PRARU;
- l'eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto radioelettrico dovrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte della Società proponente di un atto unilaterale d'impegno alla rimozione dell'infrastruttura, senza alcun onere a carico del Commissario e del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., qualora ne sia fatta richiesta, in qualunque momento, dalla Struttura Commissariale».

alle prescrizioni dell'ARPAC:

- *"il gestore deve inviare formale comunicazione a questo Dipartimento della piena conformità*



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

delle opere realizzate al progetto presentato e della data di attivazione dell'impianto entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione dello stesso;

- il gestore deve eseguire le misure di verifica post attivazione e inviarle a questo Dipartimento e al Comune corredate del certificato di taratura dello strumento utilizzato, in corso di validità e completo di tutte le sue pagine;*
- qualora non sia stata realizzata la configurazione radioelettrica prevista dal progetto presentato, il gestore deve precisare la configurazione attivata, trasmettendo i dati relativi alla configurazione effettivamente realizzata in formato elettronico importabile nel software Vicrem in dotazione alla scrivente Agenzia; in questa circostanza, nel caso in cui il gestore decida di realizzare la configurazione elettronica oggetto dell'istanza nei mesi successivi e comunque entro un anno dal rilascio del provvedimento di autorizzazione o della formulazione del silenzio assenso il gestore deve comunicare l'attivazione di ogni ulteriore aliquota dell'impianto, completa dei relativi dati radioelettrici e trasmettere le misure del fondo elettromagnetico eseguite prima e dopo l'attivazione.*

Ed alle prescrizioni del servizio precedente Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio:

- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - comunicazione di inizio lavori;
 - copia degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche, ai sensi dell'art. 94 bis DPR 380/2001, L.R. 9/1983 e R.R. 4/2010 e ss.mm.ii..
- alla conclusione dei lavori** il gestore deve presentare allo scrivente servizio:
 - certificato di collaudo/regolare esecuzione;
 - asseverazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del c.p. e degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, richiamate nell'autorizzazione paesaggistica di cui alla disposizione dirigenziale 10721/AP/125 del 30/09/2025;
- le opere dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 44 comma 11 D.lgs 259/2003 e ss.mm.ii., salvo proroga espressa.
- il gestore deve comunicare la data di attivazione dell'impianto e trasmettere le misurazioni di campo elettromagnetico a sito attivo entro 10 giorni dall'attivazione.

4. Stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle sopracitate prescrizioni e nel mancato rispetto delle stesse lo scrivente servizio adotterà provvedimenti sanzionatori.

5. Trasmettere il presente provvedimento alle amministrazioni interessate ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre gli effetti.

6. Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di



Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio

Napoli.

7. **Rendere noto che**, avverso la presente determinazione, l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso al TAR competente oppure al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra.

Sottoscritta digitalmente da

La dirigente
arch. Giuliana Vespere

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente nota è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

I PARERI CITATI E NON ALLEGATI SONO DEPOSITATI AGLI ATTI DEL SERVIZIO E TRASMESSI AL PROPONENTE E AGLI ENTI E SERVIZI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO NON CONTIENE DATI PERSONALI.